



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
ECONOMIA E COMMERCIO

LA VIGILANZA BANCARIA DELLA BCE

ECB BANKING SUPERVISION

Relatore:

Prof. Antonio Palestrini

Rapporto Finale di:

Ilenia Di Ubaldo

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

Introduzione	3
--------------	---

CAPITOLO 1

UNIONE BANCARIA

1.1 Struttura dell'Unione Bancaria	5
1.2 La Banca Centrale Europea: Ruolo e funzioni	7
1.3 Dal SEVIF AL MVU	10

CAPITOLO 2

IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

2.1 L'origine del MVU	13
2.2 Struttura	16
2.3 Processo decisionale dell'MVU	18
2.4 Ciclo di vigilanza	19
2.5 Il ruolo dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC)	21
2.6 Il meccanismo di risoluzione unico	24

CAPITOLO 3

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA BCE E ANC

3.1 La cooperazione tra BCE e ANC	27
-----------------------------------	----

3.2 La vigilanza degli enti significativi	30
3.3 L'attività di vigilanza della Banca d'Italia	31
3.4 Costi di vigilanza	33
3.5 Interventi di vigilanza	35
Conclusione	38
Riferimenti	

INTRODUZIONE

L'attività di vigilanza bancaria è al centro dell'attenzione sia dei policy makers che dell'opinione pubblica; il dibattito infatti si concentra sulla sua futura evoluzione, nonché sul ruolo che essa può svolgere per assicurare che l'attività delle banche e degli intermediari finanziari non determini la distruzione di ricchezza, ma si traduca in un concreto contributo allo sviluppo dell'economia, dell'occupazione, del benessere.¹

Il nuovo sistema di vigilanza rappresenta un cambiamento epocale nella struttura della vigilanza bancaria europea, in quanto segna il passaggio da un modello basato su una vigilanza nazionale armonizzata ad un modello centralizzato. Con la crisi finanziaria del 2007-2008 è emersa la vulnerabilità del sistema bancario europeo in quanto le difficoltà di una banca si estendevano ad altre banche creando un effetto domino capace di mettere in pericolo la stabilità dell'intero sistema finanziario e dell'unità monetaria. Nel primo capitolo di questo elaborato sarà affrontato il tema dell'Unione bancaria, quale strumento di stabilità e crescita, e della sua struttura. Segue il processo di creazione dell'Unione Bancaria avviato nel 2012 che ha portato alla nascita dell'MVU, primo pilastro dell'Unione Bancaria europea. Lo scopo principale di questo lavoro è analizzare il nuovo Meccanismo di Vigilanza Unico

¹ Luigi Donato e Rosario Grasso. Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Oltre il Testo Unico bancario, verso il Single Supervisory Mechanism. Aprile 2014

(MVU), introdotto con il Regolamento UE n. 1024/2013 e il suo funzionamento, descritto nel secondo capitolo. Infine verrà approfondita la ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali con lo scopo di chiarire il ruolo della BCE nella regolazione e supervisione dell'MVU.

CAPITOLO 1

UNIONE BANCARIA

1.1 LA STRUTTURA DELL'UNIONE BANCARIA

Con la diffusione della crisi finanziaria in Europa nel 2007, ben 27 diversi sistemi di regolamentazione nazionali dovettero far fronte al problema dei propri istituti di credito. Secondo il legislatore europeo, la crisi finanziaria fece emergere le debolezze europee in materia di vigilanza bancaria², riferite al quadro di regolamentazione. Infatti particolarmente colpita fu l'area euro poichè i diversi paesi applicavano standard diversi per la valutazione delle banche. Per superare ciò, la Commissione europea, dopo molte proposte, creò un solido e più efficace sistema finanziario attraverso l'istituzione di un'unione bancaria affidando i poteri di vigilanza prevalentemente ad un unico ente, ovvero la BCE.

L'unione bancaria è un sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario a livello dell'UE che opera in base a norme valide in tutta l'Unione³. Essa fu costituita dai capi di stato e di governo dell'area euro nel giugno del 2012 con il principale scopo di proteggere il mercato unico e garantire la

² Bankpedia - enciclopedia di banca,borsa e finanza,2014

³ European Union 2019 – www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union

stabilità finanziaria. Infatti l'evidenza empirica ha dimostrato che in un'unione monetaria come l'area dell'euro, i problemi legati al settore bancario possono facilmente ripercuotersi oltre i confini nazionali e provocare dissesti finanziari in altri Stati membri dell'UE.

L'unione bancaria intende rendere il settore bancario europeo⁴ :

- Più trasparente: riducendo la frammentazione del mercato tramite l'applicazione coerente di regole e principi amministrativi comuni in materia di vigilanza, risanamento e risoluzione delle banche.
- Unificato: assicurando pari trattamento alle attività bancarie nazionali e transfrontaliere e garantendo la stabilità finanziaria nell'UE.
- Più sicuro: intervenendo in una fase precoce, se le banche versano in difficoltà, per aiutarle a non fallire e procedendo alla loro efficiente risoluzione, ove necessario.

Appartengono all'Unione bancaria tutti i paesi della zona euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno scelto di parteciparvi. I paesi che non fanno parte dell'area euro possono aderirvi instaurando una stretta collaborazione con la Banca centrale europea.

L'Unione bancaria è formata da tre pilastri:

⁴ European Central Bank –Banking supervision 2019- www.bankingsupervision.europa.eu

i. il Meccanismo di vigilanza unico, Single Supervisory Mechanism (SSM) preposto alla vigilanza di tutte le banche del territorio europeo;. Esso è stato definito dal Presidente Draghi “la tappa principale verso una maggiore integrazione economica dopo la creazione dell’Unione economica e monetaria”.

ii. il Meccanismo di risoluzione unico, Single Resolution Mechanism (SRM) che stabilisce procedure e standard di valutazione omogenei a tutti gli istituti europei.

iii. il Sistema di garanzia unico sui depositi, European Deposit Insurance Scheme (EDIS) ossia un fondo comune alimentato da tutti gli stati in grado di elargire fondi in particolari casi di dissesto. L’istituzione di quest’ultimo, tuttavia, a causa dell’opposizione di alcuni Stati membri, tra i quali la Germania, non ha ancora avuto luogo e sembra alquanto lontana se non addirittura improbabile.

I 3 pilastri si basano su un corpo unico di norme: il Single Rulebook, altrimenti detto Codice unico europeo il quale è costituito da atti giuridici che devono essere rispettati da tutti gli istituti finanziari dell’Ue.

1.2 LA BANCA CENTRALE EUROPEA: RUOLO E FUNZIONI

Il ruolo della Banca Centrale Europea nelle dinamiche economiche e finanziarie quotidiane assume sempre più importanza infatti le banche centrali di tutto il mondo oggi sono indispensabili nella supervisione e nello stimolo dell’economia.

La Banca Centrale Europea (BCE) venne istituita il 1° giugno 1988 a seguito della liquidazione dell'Istituto Monetario Europeo (IME) ma ufficialmente cominciò la propria attività il 1° gennaio 1999. Ad oggi è la maggiore autorità in termini monetari al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Il principale compito di questa istituzione è quello di difendere la stabilità della valuta ed il potere d'acquisto definendo il livello dei tassi d'interesse nell'Eurozona; garantisce così la stabilità dei prezzi, agendo in totale autonomia. La BCE è quindi detentrica, in maniera esclusiva, del diritto di autorizzare l'emissione di banconote nel contesto dell'euro zone attuando una mirata politica monetaria affinché il complesso sistema dei pagamenti funzioni nel modo adeguato. In particolare, inoltre, verifica che i mercati finanziari di ogni Stato siano sotto il giusto controllo delle autorità del Paese di riferimento.

In base all'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali da assolvere tramite l'Eurosistema sono:

- definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro
- svolgere le operazioni sui cambi
- detenere e gestire le riserve ufficiali dei paesi dell'area dell'euro (gestione di portafoglio)

Occorre però precisare che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento al SEBC (Sistema europeo di banche centrali) e non all'Eurosistema, poiché è stato redatto supponendo l'adozione dell'euro da tutti gli Stati membri

dell'UE. Mentre l'Eurosistema è formato dalla BCE e dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell'UE la cui moneta è l'euro, il SEBC comprende la BCE e le BCN di tutti i paesi dell'UE (articolo 282, paragrafo 1, del Trattato). La distinzione fra Eurosistema e SEBC continuerà a essere necessaria finché vi saranno Stati membri dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro⁵. Inoltre, in virtù dell'articolo 127 paragrafo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ("regolamento sull'MVU"), la BCE assolve compiti specifici inerenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti. A partire dal 4 novembre 2014, ovvero dalla creazione dell'Unione Bancaria, la Banca Centrale Europea è divenuta il riferimento anche della vigilanza su tutte le banche dell'area euro sulle quali opera un'azione di supervisione. Essa assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ed è preposta ad assicurare il funzionamento efficace e coerente di quest'ultimo, con lo scopo di condurre un'azione di vigilanza bancaria finalizzata alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario e finanziario ⁶.

⁵ European Central Bank – Banking supervision, www.bankingsupervision.europa.eu

⁶ Manuale di vigilanza dell'MVU. Vigilanza bancaria europea: funzionamento dell'MVU e approccio di vigilanza. Marzo 2018, www.bankingsupervision.europa.eu

1.3 DAL SEVIF AL MVU

La crisi che ha colpito negli ultimi anni il sistema finanziario internazionale e che ha visto proprio nel sistema creditizio il suo epicentro ha spinto le istituzioni dell'unione europea a costruire un sistema di vigilanza europeo. Le cause della crisi finanziaria, originatasi negli USA nel 2007, sono riconducibili all'esplosione della bolla immobiliare ossia alla nota vicenda dei mutui subprime. Molti commentatori, tra cui il Presidente della Federal Reserve, affermarono che la crisi sarebbe rimasta circoscritta agli USA e, al massimo, al Regno Unito dove le banche avevano adottato strumenti finanziari simili a quelli degli istituti di credito USA. Ma questa previsione non ha trovato riscontro nella realtà in quanto la forte integrazione dei mercati finanziari mondiali e i fenomeni di globalizzazione hanno favorito la trasmissione della crisi, soprattutto in Europa.

Il primo passo verso un sistema di vigilanza europeo è stato compiuto con l'istituzione del SEVIF, sistema preposto a coordinare le politiche di vigilanza sulle diverse tipologie di operatori del settore finanziario (banche, assicurazioni ...) Per il settore creditizio, ad esempio, è stata creata l'EBA la cui attività si è concretizzata in questi anni⁷ nell'emanazione di documenti atti a realizzare un progressivo riavvicinamento delle normative nazionali nel settore bancario (come il manuale di

⁷ La moneta le banche, il mercato monetario e il mercato finanziario, percorso F. www.simonescuola.it

vigilanza europea) e nella realizzazione dei cosiddetti stress test sulla situazione patrimoniale delle banche europee, condotti dalla BCE.

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è un sistema di autorità microprudenziali e macroprudenziali che comprende:

- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)
- le tre autorità europee di vigilanza (ABE, ESMA E EIOPA)
- le autorità di vigilanza nazionali.

Il SEVIF, introdotto nel 2010 e divenuto operativo il 1° gennaio 2011, ha come obiettivo principale quello di garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano adeguatamente attuate negli Stati membri allo scopo di mantenere la stabilità finanziaria, promuovere la fiducia dei consumatori e offrire loro protezione. Gli obiettivi del SEVIF includono anche lo sviluppo di una cultura di vigilanza comune e la promozione di un mercato finanziario europeo unico⁸. L'attività di vigilanza microprudenziale del SEVIF mira essenzialmente a controllare e limitare le difficoltà dei singoli istituti finanziari proteggendo in tal modo i consumatori. Invece l'esposizione del sistema finanziario a rischi comuni rientra nella vigilanza macroprudenziale, il cui obiettivo è limitare le difficoltà del sistema finanziario nel suo complesso. Nel quadro del SEVIF, il CERS è responsabile della vigilanza

⁸ Note tematiche sull'Unione Europea 2019- www.europarl.europa.eu

macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE mentre il controllo microprudenziale è effettuato dall'ABE, dall'ESMA e dall'EIOPA.

Il passo successivo ha visto la creazione del MVU operativo dal 2014 al quale si affianca dal 2016 il meccanismo di risoluzione unico che si occupa di risolvere le crisi bancarie attraverso l'esclusivo e diretto coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa.

CAPITOLO 2
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO
Single Supervisory Mechanism (SSM)

2.1 L'ORIGINE DEL MVU

Il meccanismo di vigilanza unico (MVU) con sede a Francoforte è l'organo di vigilanza bancaria dell'UE costituito dalla Banca centrale europea la quale vigila in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali (ANC).

Durante la crisi finanziaria le singole nazioni erano spaventate dall'idea di dover rispondere singolarmente alle perdite del loro sistema bancario sovraccaricando i propri contribuenti e perdendo un vantaggio competitivo a livello internazionale. Per questo nacque il Meccanismo di vigilanza unico, con la funzionalità – in una visione macroeconomica – di garantire, attraverso cooperazione e confronto, l'equilibrio di tutto il sistema bancario europeo. Ad oggi esso garantisce una vigilanza coerente, solidità e sicurezza al sistema bancario europeo ed implementa l'integrazione e la stabilità tra le istituzioni finanziarie europee ed extra europee.

L'SSM, operativo dal 4 novembre 2014, è stato creato nel breve periodo di sette mesi; fu infatti la risposta della Commissione europea a due particolari bisogni: quello di garantire che non si sarebbero salvate le singole banche con i fondi dell'intera area euro mantenendole comunque sotto un controllo nazionale e quello di dare effettiva forma e potere ad un'istituzione europea esistente, senza la

necessità di modifiche del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedeva in materia di politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi il conferimento di “compiti specifici alla Banca centrale europea” (ex articolo 127, paragrafo 6).

Nell’ambito dell’MVU, la BCE, assistita dalle ANC, esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi mentre le ANC conducono l’attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi, sotto la supervisione della BCE. In determinate circostanze la BCE può assumere la vigilanza diretta anche sugli enti meno significativi⁹.

L’MVU è anche coinvolto nella vigilanza di enti e gruppi transfrontalieri nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e, in quanto autorità di vigilanza bancaria, partecipa alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari.

Le decisioni di vigilanza dell’MVU sono predisposte dal Consiglio di vigilanza, composto da rappresentanti della BCE e delle ANC, e adottate dal Consiglio direttivo tramite la procedura di non obiezione, la quale verrà approfondita in seguito.

L’obiettivo principale del meccanismo ovvero la solidità del settore finanziario europeo viene perseguito mediante controlli periodici e approfonditi dello stato di

⁹ Manuale di vigilanza dell’MVU -Vigilanza bancaria europea. Marzo 2018
www.bankingsupervision.europa.eu

salute delle banche effettuati in base a norme identiche per tutti i paesi dell'UE. Nell'espletamento dei suoi compiti di supervisione, la BCE opera in stretto raccordo con le ANC. Questa cooperazione tra la BCE e le ANC è essenziale per la creazione di una cultura di vigilanza comune nell'MVU e per un funzionamento coerente del sistema. L'azione di supervisione della BCE consiste nella definizione di standard comuni per la vigilanza esercitata dalle ANC sugli LSI, nella raccolta delle informazioni dalle ANC e nella loro elaborazione, nonché nella conduzione di analisi tematiche. La funzione di supervisione della BCE nei confronti della vigilanza delle ANC sugli enti meno significativi mira a identificare gli enti fragili e ad assicurare standard di vigilanza elevati e coerenti nell'ambito dell'MVU.

La BCE realizza tale funzione di supervisione adottando un approccio proporzionale e orientato ai rischi. In particolare il meccanismo di vigilanza unico richiede a tutti gli enti creditizi una riorganizzazione nei propri processi di risk management per allinearsi quanto più possibile alle richieste della BCE in termini di prove di stress, identificazione dei rischi, validazione e monitoraggio dei modelli interni, revisione dei processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e quantificazione prudenziale delle soglie della stessa. Tra gli istituti italiani si può citare "Banca Carige", la quale, si è trovata ad affrontare sfide importati sia sotto il profilo dell'organizzazione interna sia sotto il profilo della strategia competitiva all'interno di un mercato del credito in via di profondi cambiamenti.

Il numero dei controlli attuati sugli istituti vigilati dipende dall'entità del danno che il fallimento di una banca potrebbe causare all'intero sistema finanziario e dalla probabilità che tale fallimento si realizzi. Si tratta di un approccio di natura prospettica, che tiene conto sia dei fattori di rischio endogeni, come i rischi di natura creditizia, sia dei fattori esogeni, ad esempio le condizioni macroeconomiche nel complesso. Alla luce delle analisi qualitative e quantitative effettuate la banca centrale europea modulerà l'intensità dell'attività di vigilanza. Maggiore è la dimensione e la rilevanza sistemica di un ente maggiore sarà l'attenzione posta sulle attività di vigilanza.

2.2 STRUTTURA

Il Meccanismo di vigilanza unico è composto dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali (ANC) dei paesi partecipanti. Oltre alle strutture preposte al controllo e protezione che si occupano delle politiche monetarie europee già presenti all'interno della BCE (executive board, supervisory board) sono state istituite altre quattro unità di vigilanza (directorates general – DG) che sono responsabili dell'indirizzamento e coordinamento dell'SSM:

- la vigilanza diretta (Direct Supervision) composta da due DG (Supervisione microprudenziale I e II) è responsabile della supervisione quotidiana di importanti istituzioni; questa è organizzata secondo un approccio risk-based.

- la vigilanza indiretta (Indirect Supervision) composta dalla terza DG (DGIII) è responsabile della supervisione della vigilanza compiuta dagli ANC sugli istituti meno significativi e ha il fondamentale compito di identificare le eventuali banche a rischio e raccomandarne la supervisione ai DG I e II.

- la vigilanza microprudenziale (IV) (DGIV – horizontal supervision and specialised expertise) svolge funzioni orizzontali e ha competenze specialistiche. Essa è essenzialmente il punto focale della politica del nuovo SSM. I suoi compiti sono trasversali: essa deve condurre analisi a livello di sistema e deve sorvegliare l'applicazione coerente degli standard di vigilanza in tutta l'area. Le sue mansioni sono il controllo dell'analisi dei rischi, delle politiche di vigilanza, dell'ispettorato, dell'analisi delle irregolarità e dell'assicurazione della qualità della vigilanza.

La struttura dell'SSM prevede che questo sia formato da:

- un Consiglio di vigilanza composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante di ciascuna autorità nazionale di vigilanza partecipante.

- un comitato direttivo, che indirizza le decisioni del consiglio di amministrazione, composto dai membri del consiglio di vigilanza;

- un “mediation panel”, ovvero sia un gruppo di mediazione che garantisce la separazione della politica monetaria e del compito di vigilanza, e che, se necessario, risolve eventuali divergenze di opinioni tra il consiglio di

sorveglianza e il consiglio direttivo. Ogni stato membro ha un rappresentante nel panel.

· un “administrative board of review”, ossia un comitato amministrativo di revisione composto da cinque persone di spiccate capacità e competenze, che ha il compito di revisionare le procedure amministrative interne delle decisioni prese dalla BCE nell’area di competenza del Meccanismo di vigilanza unico.

2.3 PROCESSO DECISIONALE DELL’MVU

All’interno dell’SSM l’effettivo organo decisionale è il Consiglio di vigilanza, ma la giurisprudenza (articolo 129, paragrafo 1, del TFUE) stabilisce che sia il Consiglio direttivo della BCE l’autorità decisionale dell’istituzione. Di fatto quest’ultimo delega alcuni poteri decisionali e compiti al Consiglio di vigilanza, mantenendo tuttavia il diritto di contestazione sulle raccomandazioni prese dall’altra parte.

L’iter decisionale segue una “procedura di non obiezione”, ossia un procedimento che garantisce la separazione tra i doveri di vigilanza e il ruolo di politica monetaria della BCE, rispettando quindi la sua struttura di governance. Questo procedimento prevede che le decisioni prese dal Consiglio di vigilanza vengano considerate come effettive se il Consiglio direttivo non vi si oppone entro 10 giorni (due giorni in tempi di crisi). Qualora il Consiglio direttivo non sia sostanzialmente in disaccordo con una decisione del Consiglio di vigilanza il regolamento dell’SSM stabilisce la

convocazione del gruppo di mediazione per risolvere le controversie. Vi sono tuttavia anche decisioni “esterne al principio di non obiezione”: esse riguardano il quadro di riferimento generale e vengono adottate dal Consiglio direttivo al di fuori della procedura di non obiezione. Il Consiglio direttivo può adottare progetti di decisione o sollevare obiezioni, ma non può apportare modifiche. La BCE ha creato un Gruppo di mediazione per risolvere le divergenze espresse dalle autorità nazionali coinvolte rispetto a un’obiezione del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Qualsiasi persona fisica o ente vigilato può richiedere il riesame di una decisione della BCE, qualora lo riguardi direttamente, appellandosi alla commissione amministrativa del riesame, composta da cinque membri indipendenti che non fanno parte della BCE né di una ANC (autorità nazionale competente).

2.4 IL CICLO DI VIGILANZA

La supervisione prudenziale attribuita al Single Supervisory Mechanism si sostanzia nell’esercizio delle attività di vigilanza day-by-day (giornaliera) a cui segue una fase di follow-up volta a verificare i risultati ottenuti e a individuare eventuali criticità o margini di miglioramento. Sulla base delle evidenze emerse in fase di follow-up, il Consiglio di Vigilanza comunica le proprie conclusioni al pubblico degli investitori e pianifica le attività per il periodo successivo. Nel

dettaglio, il processo di vigilanza degli enti creditizi può essere immaginato come un ciclo composto dalle seguenti fasi¹⁰:

- Definizione delle politiche di vigilanza e regolamentazione;
- Definizione di metodologie e standard, soggetta a riesame ed elaborazione continua;
- Attuazione della vigilanza giornaliera, tramite processo di revisione e valutazione prudenziale;
- Verifica e individuazione dei margini di miglioramento.

Le politiche di regolamentazione e vigilanza forniscono le basi per lo sviluppo di metodologie e standard di vigilanza e per le attività di vigilanza giornaliera; l'esperienza tratta dall'attuazione pratica delle metodologie e degli standard si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo. Tale pianificazione integra l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali del sistema nel suo complesso e le priorità di vigilanza strategiche. Per quanto concerne l'attuazione della vigilanza giornaliera, il processo di revisione e valutazione prudenziale si applica proporzionalmente a enti significativi e meno significativi, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza. Esso viene condotto mediante l'utilizzo di un sistema integrato di analisi e

¹⁰ Claudio Sottoriva, glossario Single Supervisory Mechanism (SSM), Intesa San Paolo 2015. www.academia.edu

quantificazione dei rischi (Risk Assessment System, RAS) e racchiude tre elementi principali: la valutazione dei livelli di rischio e delle attività di controllo degli enti creditizi, la revisione complessiva del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) ed infine la valutazione dei bisogni degli enti creditizi in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati della valutazione dei rischi.

L'obiettivo ultimo del processo di revisione e valutazione prudenziale riguarda: i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti, i rischi ai quali l'ente espone il sistema finanziario in generale e i rischi rilevati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.

2.5 IL RUOLO DEI GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTI (GVC)

I Gruppi di vigilanza congiunti sono responsabili della “day-to-day supervision” sugli enti significativi e rappresentano il principale veicolo di cooperazione tra le Autorità nazionali e la BCE. Ciascun gruppo è guidato da un coordinatore della BCE ed è composto da personale altamente qualificato sia della BCE sia delle Autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri partecipanti. Sulla base della pianificazione annuale essi svolgono i compiti di supervisione sugli intermediari di

competenza, assicurando altresì l'attuazione delle decisioni del Consiglio di vigilanza e del consiglio direttivo¹¹.

Le risorse che compongono i GVC sono scelte secondo i principi di proporzionalità e multinazionalità: in particolare si tiene conto del profilo di rischio, della dimensione e della distribuzione geografica dell'intermediario vigilato, della competenza territoriale dei dipendenti delle diverse Autorità di vigilanza¹². Inoltre nell'assetto organizzativo dell'MVU sono previste una serie di articolazioni destinate a supportare il processo di pianificazione delle attività di vigilanza e a fornire assistenza specialistica per l'analisi dei profili di rischio garantendo la definizione e attuazione di metodologie e standard comuni.

La pianificazione dell'attività di vigilanza si articola in due fasi: strategica ed operativa. La seconda è condotta dai GVC con il coordinamento della divisione Pianificazione e coordinamento dei SEP della BCE. Nell'ambito della vigilanza giornaliera i GVC analizzano le relazioni sulla vigilanza, i bilanci di esercizio e la documentazione interna degli enti vigilati tengono riunioni periodiche ad hoc con gli enti creditizi a vari livelli gerarchici, conducono analisi costanti dei rischi e

¹¹ Banca Centrale Europea – Eurosystem, Progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul Meccanismo unico di vigilanza, Rapporto trimestrale sull'MVU, Francoforte, 2014, 1, p. 10

¹² C. Barbagallo, Il rapporto tra la BCE e autorità nazionali nell'esercizio della vigilanza, Intervento al convegno "Unione bancaria, istituti poteri ed impatti economici" presso l'Università LUISS Guido Carli, Roma 26 febbraio 2014

analisi costanti dei modelli di rischio approvati ed esaminano e valutano i piani di risanamento degli enti creditizi¹³. I

GVC sono entrati ufficialmente in funzione il 4 novembre 2014, sebbene i preparativi abbiano avuto inizio già prima riguardando non solo l'assunzione del personale ma anche riunioni inaugurali con le ANC di origine e le rispettive banche¹⁴. I preparativi svolti, con la compilazione e la valutazione dei trascorsi prudenziali e del profilo di rischio di ciascun ente creditizio in specifici fascicoli inviati dalle ANC, hanno consentito quindi di individuare, per ciascun gruppo vigilato, le priorità di vigilanza e i principali rischi, nonché di valutarne la solvibilità e di pianificare le relative attività di vigilanza per l'anno successivo. Attualmente, come emerge dal Rapporto annuale sulle attività di vigilanza, i gruppi sono impegnati in un percorso di evoluzione che mira ad assicurare una più stretta interazione fra i loro membri attraverso un'intensa attività di comunicazione non solo con la dirigenza delle banche, ma anche con gli organi di amministrazione e in particolare con i comitati preposti al controllo dei rischi. In questo modo i GVC hanno un quadro complessivo della strategia e del profilo di rischio dell'ente creditizio e possono comprendere meglio le modalità di assunzione delle decisioni strategiche.

¹³ Banca Centrale Europea, Guida alla vigilanza bancaria. Settembre 2014, www.ecb.europa.eu

¹⁴ Banca Centrale Europea – Rapporto trimestrale sull'MVU. Progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul Meccanismo unico di vigilanza. Gennaio 2014

2.6 IL MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO

Il secondo pilastro dell'Unione bancaria europea è il Meccanismo di risoluzione unico il cui obiettivo è quello di “preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione” e con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale. L'SRM mira principalmente a impedire la corsa agli sportelli, rafforzare la fiducia nel settore bancario, ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani, eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.

Nel caso in cui insorgano problemi in una banca, il MVU ha il compito di definire un intervento precoce per risolvere la situazione; ma se una banca è dichiarata “in dissesto o a rischio di dissesto” subentra il MRU il quale opera da Bruxelles. È la Banca centrale europea, in qualità di autorità di vigilanza delle banche appartenenti all'Unione bancaria, che comunica al comitato di risoluzione se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto. Con il SRM la gestione delle eventuali crisi bancarie avviene seguendo le indicazioni di un apposito comitato (Resolution Board) e impiegando le risorse del Fondo unico di risoluzione (Single Resolution Fund).

La procedura di risoluzione è gestita dalle autorità nazionali nella prima fase stabilendo la cessione (parziale o totale) delle attività e passività delle banche in crisi a un possibile acquirente e/o a un ente ponte e/o ad una società specializzata nella gestione/liquidazione degli attivi bancari mediante l'intervento di un amministratore temporaneo che può nominare per il compimento di tali operazione.

Qualora tale prima fase di intervento non dia i risultati sperati, si fa ricorso allo strumento del bail-in che fa ricadere l'onere del dissesto su chi è più direttamente coinvolto: azionisti, obbligazionisti e depositanti sopra i 100 mila euro. Questi sono tenuti a coprire la prima quota della perdita fino all'8% dell'attivo della banca. Se il bail-in non risulti sufficiente è previsto l'intervento del fondo nella misura del 5% degli asset della banca.

Le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti sono invece incaricate di pianificare e adottare i piani di risoluzione relativi alle banche di cui il Comitato di risoluzione unico non è direttamente responsabile e attuano tutte le decisioni conformemente alle istruzioni del Comitato di risoluzione unico. Se un'autorità nazionale di risoluzione non rispetta una decisione del Comitato di risoluzione unico, il Comitato ha il potere di impartire ordini esecutivi direttamente alla banca in dissesto.

Il Meccanismo di risoluzione unico è costituito dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) che agisce in qualità di autorità centrale di risoluzione, e da 19 autorità nazionali di risoluzione (ANR)¹⁵. Il MRU decide innanzitutto se ricorra un "interesse pubblico" a giustificare il salvataggio di una banca in dissesto ai sensi della procedura comune di "risoluzione". In caso

¹⁵ Unione bancaria: risultati raggiunti e prospettive future, Salvatore Rossi-www.bancaditalia.it - agosto 2018

contrario, la banca deve essere posta in liquidazione secondo la legislazione nazionale.

L'SRM è stato quindi concepito per garantire un approccio comune al problema delle banche in dissesto ed accrescere in tal modo la stabilità del settore finanziario negli Stati membri partecipanti. È inoltre concepito in modo da impedire la propagazione delle crisi negli Stati membri non partecipanti, facilitando così il funzionamento del mercato interno. Disporre di un meccanismo di risoluzione unico si è reso necessario anche per scongiurare il rischio che gli Stati membri prendano decisioni distinte e potenzialmente incongruenti in merito alla risoluzione di gruppi bancari transfrontalieri che possono incidere sui costi complessivi della risoluzione. L'SRM è nato proprio dalla necessità d'istituire un metodo di risoluzione uniforme e paritetico per tutti gli istituti finanziari in fallimento o in grave crisi di tutti gli stati membri d'Europa, stabilendone le regole e i limiti d'applicazione.

Il principale organo decisionale del meccanismo di risoluzione unico è il Comitato di risoluzione unico che decide in merito ai programmi di risoluzione per le banche in dissesto, è direttamente responsabile delle fasi di pianificazione e risoluzione delle banche transfrontaliere e delle grandi banche dell'Unione bancaria ed ha la responsabilità ultima per tutte le banche dell'Unione bancaria ovvero può decidere in qualsiasi momento di esercitare i suoi poteri nei confronti di qualunque banca.

CAPITOLO 3

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA BCE E ANC

3.1 LA COOPERAZIONE TRA BCE E ANC

Come è precisato nella guida alla vigilanza bancaria pubblicata dalla Banca Centrale Europea affinché sia garantita una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze della BCE e delle ANC sono attribuiti sulla base della significatività dei soggetti vigilati.

Tutte le banche dell'area euro sono ripartite in due sottogruppi: quelle di grandi dimensioni c.d. "of significant relevance" (circa 130 intermediari) e quelle meno rilevanti c.d. "less significant". In principio, spetta alla BCE la vigilanza sulle prime e alle autorità nazionali quella sulle seconde ma la BCE ha poteri di indirizzo importanti sull'attività di vigilanza che le autorità nazionali svolgono nei confronti delle banche "less significant".

Con il Regolamento n.468/2014 viene istituito il quadro di cooperazione, definito "framework regulation", nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. Esso individua le procedure di cooperazione tra le autorità nazionali e la BCE in merito alla vigilanza sugli enti "of significant relevance" e "less significant".

Il criterio di riparto delle competenze tra BCE e ANC, adottato dal legislatore europeo, si muove lungo due direttrici: la materia oggetto di supervisione e la

dimensione del soggetto vigilato. Tale modalità di fatto rende difficile operare una distinzione netta tra i compiti affidati alla BCE e quelli di competenza delle ANC.

Nel tentativo di operare una classificazione è possibile distinguere¹⁶:

- materie di competenza esclusiva della BCE;
- materie “concorrenti”, in cui la competenza è attribuita alla BCE ovvero alle Autorità nazionali sulla base di criteri principalmente legati alle dimensioni dell’intermediario interessato;
- materie di competenza esclusiva delle Autorità nazionali.

Le materie di competenza esclusiva della BCE, elencate dall’art. 4 del Regolamento UE n. 1024/2013, si riferiscono agli aspetti cruciali delle attività di vigilanza per le quali sono conferiti alla BCE i poteri decisionali. In particolare la BCE ha il potere di:

- condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini
- concedere o revocare licenze bancarie
- valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi
- assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE

¹⁶ C. BRESCIA MORRA, La nuova vigilanza bancaria, i rapporti tra BCE ed Autorità nazionali. www.finriskalert.it del 16 giugno 2014

- fissare requisiti patrimoniali più elevati (“riserve”) per scongiurare ogni rischio finanziario

Le materie c.d. “concorrenti” riguardano le attività di ordinaria supervisione. Si tratta di poteri afferenti la verifica del rispetto della disciplina prudenziale nelle componenti qualitative (organizzazione, governo societario, remunerazioni), in quelle quantitative (requisiti patrimoniali, concentrazione dei rischi, liquidità, leverage) e di informativa al pubblico ; la conduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale e degli stress test; la vigilanza su base consolidata e quella supplementare sui conglomerati finanziari ; i piani di risanamento e le misure d'intervento precoce ; alcuni compiti in materia di vigilanza macroprudenziale.

In merito alle materie “concorrenti”, la linea di demarcazione tra le competenze della BCE e quelle delle ANC dipende dalla qualificazione dimensionale del soggetto vigilato. Infine, esistono materie non ricomprese nell'MVU le quali continuano ad essere di esclusiva prerogativa delle Autorità nazionali. Ci si riferisce all'attività di supervisione in materia di: protezione dei consumatori; contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; servizi di pagamento; vigilanza sui soggetti non bancari; controlli sulle banche di Paesi terzi che intendono operare nell'UE attraverso succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

3.2 LA VIGILANZA DEGLI ENTI SIGNIFICATIVI

La definizione di ente creditizio di “significativa” rilevanza rappresenta un aspetto essenziale dell’MVU. Il Regolamento UE n. 468/2014, prevede, all’art. 39, par. 3 che un ente creditizio è classificato come significativo qualora soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni¹⁷:

- Il valore totale delle attività è superiore a 30 miliardi di euro oppure, qualora il valore delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro, maggiore del 20% del PIL nazionale;
- l’ente creditizio in esame è uno dei tre enti più significativi in uno Stato membro;
- l’ente creditizio in esame riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità. Quest’ultimo è un fondo che offre assistenza finanziaria agli stati membri dell’area euro minacciati o colpiti da instabilità finanziaria cooperando strettamente con il Fondo Monetario Internazionale;
- il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% oppure il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.

¹⁷ Articolo 6, comma 4, Regolamento (UE) N. 1024/2013

Tuttavia le caratteristiche dimensionali di un ente creditizio possono modificarsi nel corso dell'attività per cui è necessaria la riclassificazione dell'ente medesimo e il relativo trasferimento di competenza dall'Autorità Nazionale Competente alla BCE, o viceversa. In seguito a un cambiamento di status dell'ente vigilato, è stabilito che, mentre per la riclassificazione di un ente da meno significativo a significativo è necessario il superamento delle soglie prestabilite nel corso di un solo anno, per la declassificazione di un ente significativo è richiesto che le condizioni discriminanti non siano soddisfatte per tre anni consecutivi. L'individuazione degli enti creditizi di "minor" rilevanza ha carattere residuale. Gli enti di importanza significativa sono risultati essere 129, di cui 15 italiani: Banca Carige, Banca MPS, Banco Popolare, Banca popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Barclays Bank plc, Credito Emiliano, ICCREA Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit, UBI, Veneto Banca ¹⁸.

3.3 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Banca d'Italia è l'autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico sulle banche e, nonostante i poteri ridimensionati rispetto al passato, assume un ruolo fondamentale nell'ambito della funzione di Vigilanza avendo

¹⁸ www.bankingsupervision.europa.eu, 2019

l'obiettivo di perseguire “la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario”. La Banca d'Italia continua, anche dopo l'introduzione del MVU, a condurre la vigilanza diretta sulle banche meno significative (“LSI”) e a dedicarsi alla trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Inoltre in qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la Banca d'Italia svolge compiti di istruttoria e operativi nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo delle banche in crisi con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro.

Le principali forme di Vigilanza a cui Banca d'Italia ricorre sono:

- Vigilanza regolamentare: consiste nell'emanare disposizioni di carattere generale sull'adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio, sulle partecipazioni detenibili e sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni (vigilanza prudenziale);
- Poteri di autorizzazione: relativamente a soggetti che intendono essere abilitati allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio, le Banche, intermediari ex art. 106 TUB, Società di intermediazione mobiliare – Sim, etc.);
- Vigilanza informativa: consiste nell'acquisizione di dati, documenti e informazioni principalmente sotto forma di segnalazioni periodiche inviate dalle banche e dei bilanci trasmessi dalle stesse, nel loro esame e nell'adozione di eventuali provvedimenti ad hoc.

- Vigilanza ispettiva: è il potere di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere loro l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari; richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel loro territorio ovvero concordare altre modalità delle verifiche; procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche comunitarie;
- Specifici poteri di intervento sui soggetti abilitati: riguarda il potere di convocare amministratori, sindaci e dirigenti dei soggetti abilitati, ordinare la convocazione degli organi collegiali, adottare provvedimenti di carattere particolare in materia di adeguatezza patrimoniale.

3.4 COSTI DI VIGILANZA

La BCE copre i costi di vigilanza imponendo il pagamento di un contributo annuale a tutte le banche vigilate nell'area dell'euro. L'importo complessivo dei contributi annuali è pubblicato entro il 30 aprile di ogni anno in una decisione della BCE. I costi complessivi sono quindi suddivisi in due categorie:

- vigilanza diretta, a carico degli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE;
- vigilanza indiretta, a carico degli enti meno significativi sottoposti alla vigilanza diretta delle rispettive autorità nazionali competenti.

Il contributo dovuto dai soggetti vigilati è dato dalla somma di una componente minima e di una componente variabile. La componente minima è costituita da una percentuale fissa dell'importo totale dei contributi annuali dovuti dalle suddette categorie mentre la componente variabile è calcolata in base ai fattori di contribuzione relativi alle dimensioni e al profilo di rischio della banca, comprese le attività ponderate per il rischio. Tali fattori sono misurati rispettivamente dal valore totale degli attivi e dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Le spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza comprendono soprattutto le spese dirette della Vigilanza bancaria e i servizi condivisi utilizzati per la funzione di vigilanza. Tali spese trovano separata evidenza nel bilancio della BCE. Ogni anno, sulla base del bilancio preventivo, la banca centrale europea calcola il costo complessivo della vigilanza il quale è allocato in modo differenziato tra le banche significative e quelle meno significative. Circa il 75% circa delle banche meno significative versano un ammontare annuo compreso fra 2.000 e 7.000 euro, mentre il restante 25% contribuisce pressappoco per 200000 euro¹⁹.

L'organo responsabile dell'approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo dopo aver

¹⁹ ABI - Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale nello scenario dell'Unione Bancaria, Aprile 2016-Laura Zaccaria Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi

consultato il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria. La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE, alla Commissione europea e all'Eurogruppo una relazione sullo sviluppo previsto della struttura e dell'importo del contributo per le attività di vigilanza.

3.5 INTERVENTI DI VIGILANZA

Le decisioni di vigilanza adottate dalla BCE sono atti giuridici, che attribuiscono diritti e/o impongono obblighi al soggetto destinatario; possono essere arricchite da disposizioni accessorie quali scadenze, condizioni, o raccomandazioni non vincolanti. Le condizioni subordinano l'efficacia della decisione a eventi specifici, mentre gli obblighi costituiscono requisiti aggiuntivi che il destinatario della decisione deve soddisfare, solitamente entro un termine stabilito. Le decisioni sono approvate dal Consiglio di vigilanza sotto forma di progetti e sottoposte successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione secondo la procedura di non obiezione. Tuttavia, nel caso in cui le decisioni di vigilanza definitive incidano negativamente sul suo destinatario, così come espressamente scritto nel manuale di vigilanza, esse vengono adottate dalla BCE al termine del periodo entro il quale è possibile esercitare il diritto a essere sentiti. La decisione di vigilanza definitiva è un atto giuridicamente vincolante per il soggetto a cui è destinata.

Tra le altre tipologie di intervento rientrano i provvedimenti operativi che comprendono le aspettative di vigilanza non vincolanti, dichiarazioni e altri provvedimenti. Le raccomandazioni, strumento con cui comunicare al pubblico l'approccio di vigilanza, possono essere adottate dalla BCE per esprimere aspettative di vigilanza non vincolanti nei confronti dei soggetti vigilati o delle parti terze interessate oppure nei confronti delle ANC. Le raccomandazioni ai soggetti vigilati sono approvate dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione e pubblicati sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria nonché sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Un altro strumento a disposizione della BCE è rappresentato dalle istruzioni. In primo luogo, la BCE può ricorrervi per chiedere alle ANC di utilizzare i loro poteri ai sensi del diritto nazionale nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU; l'ANC informa la BCE degli interventi intrapresi. In secondo luogo, la BCE può emanare istruzioni generali rivolte alle ANC in merito agli enti meno significativi. Queste istruzioni fanno riferimento a poteri di vigilanza specifici in capo alle ANC e riguardano gruppi o categorie di enti meno significativi piuttosto che un determinato soggetto.

Le decisioni di applicazione generale possono essere adottate per requisiti procedurali vincolanti applicabili a tutti i soggetti vigilati, a un loro insieme ristretto o alle ANC. Hanno il principale obiettivo di chiarire le aspettative della BCE nei confronti dei soggetti vigilati.

Gli indirizzi sono atti giuridici rivolti alle ANC; hanno carattere vincolante riguardo ai risultati da raggiungere, ma ammettono flessibilità in termini di esecuzione. Essi sono di particolare importanza per la vigilanza indiretta della BCE sugli enti meno significativi.

I regolamenti sono atti di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'area dell'euro. La BCE può inoltre adottare regolamenti nella misura necessaria a organizzare o precisare le modalità di espletamento dei compiti attribuiti dal regolamento sull'MVU. Le linee guida, pubblicate dalla BCE sul suo sito internet, esprimono le aspettative di vigilanza e riguardano argomenti quali le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, le operazioni di leva finanziaria, il trattamento dei crediti deteriorati ecc.

CONCLUSIONE

Il processo di riforma del sistema bancario e finanziario europeo, che dovrebbe compiersi con il completamento dell'Unione Bancaria, è stato incentivato dalla necessità di ritrovare la stabilità dei mercati e di ristabilire la fiducia dei risparmiatori nelle istituzioni finanziarie.

L'introduzione del meccanismo di vigilanza unico ha chiesto agli istituti bancari di apportare profondi cambiamenti, non solo alla propria struttura organizzativa, ma soprattutto alla propria cultura aziendale. Questo nuovo meccanismo richiede un dialogo costante con l'autorità di vigilanza e un approccio più evoluto alla gestione del rischio. Infatti a ciascun istituto finanziario viene chiesto di adattarsi al medesimo impianto di regole cui sono assoggettati i propri competitor europei e il focus dell'autorità di vigilanza non è più rivolto esclusivamente alle tematiche della dotazione patrimoniale. Oggi le banche interagiscono con un regolatore sovranazionale il cui ruolo non è più quello di mero controllore delle soglie patrimoniali e delle dotazioni di liquidità, bensì quello di un osservatore privilegiato delle dinamiche e dei processi dell'istituto, con la responsabilità di individuare e, ove possibile anticipare, le criticità. Il rispetto delle soglie patrimoniali e la conservazione della liquidità sono tutt'ora due elementi chiave della vigilanza ma con il nuovo approccio introdotto dalla BCE altrettanto importanti diventano tutti i processi di monitoraggio e di controllo sul rispetto delle soglie patrimoniali e di liquidità. Un sistema finanziario capace di anticipare e fronteggiare un ciclo

economico negativo, è un sistema maturo, che garantisce stabilità ai risparmiatori e che consente ingenti risparmi ai governi nazionali. Il processo evolutivo del sistema finanziario europeo tuttavia contiene insidie e ostacoli nei suoi stessi meccanismi. Fine ultimo delle riforme in ambito finanziario è di creare e consolidare una funzione di vigilanza europea in grado realmente di garantire la stabilità e la parità di trattamento nell'intera area euro coerentemente ai principi dell'Unione.

Come scrive il presidente della Bce, Mario Draghi, nella presentazione del rapporto annuale dell'attività di vigilanza "I benefici della vigilanza bancaria europea, giunta al suo quinto anno di attività, sono oramai palesi". Sottolinea inoltre che oggi "le autorità di vigilanza hanno una visione molto più completa del sistema bancario", cosa che permette "un'efficace attività di benchmarking dei modelli di business e dei profili di rischio grazie al confronto tra le singole banche e un elevato numero di loro pari in tutta l'area dell'euro". Allo stesso tempo "è possibile monitorare più facilmente le interconnessioni e gli effetti di propagazione fra paesi, avendo maggiore contezza non solo dei rischi riconducibili alla singola banca, ma anche dei rischi sistemici che possono provenire dal settore bancario".

RIFERIMENTI

- ABI - Il nuovo quadro regolamentare e prudenziale nello scenario dell'Unione Bancaria, aprile 2016.
- Banca Centrale Europea –Eurosistema, Progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sul Meccanismo unico di vigilanza, Rapporto trimestrale sull'MVU, Francoforte, 2014, 1, p. 10.
 - Banca Centrale Europea, Guida alla vigilanza bancaria. Settembre 2014, www.ecb.europa.eu
 - Bankpedia - enciclopedia di banca, borsa e finanza, 2014.
 - C. Barbagallo, Il rapporto tra la BCE e autorità nazionali nell'esercizio della vigilanza, Intervento al convegno “Unione bancaria, istituti poteri ed impatti economici” presso l'Università LUISS Guido Carli, Roma 26 febbraio 2014.
 - C. BRESCIA MORRA, La nuova vigilanza bancaria, i rapporti tra BCE ed Autorità nazionali. www.finriskalert.it del 16 giugno 2014.
 - Claudio Sottoriva, glossario Single Supervisory Mechanism (SSM), Intesa San Paolo 2015- www.academia.edu
 - European Central Bank –Banking supervision 2019, www.bankingsupervision.europa.eu
 - European Union 2019 –www.consilium.europa.eu

- La moneta le banche il mercato monetario e il mercato finanziario, percorso F. www.simonescuola.it
- Laura Zaccaria Direttore Centrale Responsabile Direzione Norme e Tributi,
- Luigi Donato e Rosario Grasso. Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Oltre il Testo Unico bancario, verso il Single Supervisory Mechanism. Articolo-aprile 2014.
- Manuale di vigilanza dell'MVU Vigilanza bancaria europea: funzionamento dell'MVU e approccio di vigilanza. Marzo 2018, www.bankingsupervision.europa.eu
- Note tematiche sull'Unione Europea 2019- www.europarl.europa.eu
- Unione bancaria: risultati raggiunti e prospettive future. Intervento del Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Salvatore Rossi, agosto 2018.
- www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi
- www.bankingsupervision.europa.eu, 2019.